B

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

ORIGINALE

UNIONE - Unione del Chianti Fiorentino - Servizio Tributi

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 87 DEL 28/06/2021

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021. APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno duemilaventuno nel giorno ventotto del mese di giugno in videoconferenza, alle ore 18:15, si è riunito in modalità di audio videoconferenza, ai sensi del Regolamento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica adottato con Delibera CC n. 53 del 23/07/2020 e ss.mm.ii, convocato con apposito avviso, il Consiglio Comunale.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

SOTTANI PAOLO	Presente
BALDI FABIO	Presente
BENINCASA CATERINA	Presente
BORDONI ALESSANDRO	Presente
COLUCCI ALICE	Presente
·D' IGNAZI SAMUELE	Presente
ESPOSITO MARIA GRAZIA	Presente
GEMELLI CLAUDIO	Presente
LOTTI LORENZO	Presente
RAVEGGI MARCO	Presente
ROMITI STEFANO	Presente
SCARPELLI ILARY	Presente
SECCHI SIMONE	Presente
SOTTANI GIULIANO	Presente
STECCHI PAOLO	Presente
SVELTI MARCO	Presente
TEPSICH PAOLO	Presente

Presenti n. 17 Assenti n. 0

Scrutatori: Benincasa Caterina, Bordoni Alessandro, Raveggi Marco.

Presiede il Presidente del Consiglio Stefano Romiti.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune di Greve in Chianti Alessandra Capaccioli incaricata della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, e ss.mm.ii, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che introduceva nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)";

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Visto il Titolo III del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), avente ad oggetto la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24/06/2014 e ssmm.ii.;

Atteso che in forza dell'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013, "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia";

Visti i commi 650 e 651 del richiamato art. 1 della L. n. 147/2013, i quali - rispettivamente - dispongono:

-che "la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria";

-che "il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158" (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Visto il comma 666 del richiamato art. 1 della L. n. 147/2013, che dispone:

"E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo";

Visto l'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 "Riordino della finanza degli Enti territoriali", in forza del quale il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento, né superiore al 5 per cento;

Preso atto che l'aliquota del predetto tributo è stata confermata dalla Città Metropolitana di Firenze, per l'anno 2021, nella misura del 5%, con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 110 del 23/12/2020;

Visto l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, in forza del quale: "limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.12., n.214, come sostituito dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28.06.2019, n. 58, che dispone:

"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Visto l'art. 13, comma 15 - ter, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. dall'art. 15 - bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30.04.2019, n. 34, che dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Ritenuto, per l'anno in corso, per quanto in precedenza illustrato:

a)di approvare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, confermando i valori già applicati nell'anno 2020 (in ragione della specifica tipologia di attività), riportati nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

b)di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021 tra utenze domestiche e non domestiche, confermando i valori già applicati nell'anno 2020:

- Utenze domestiche: 59,0 %
- Utenze non domestiche: 41,0%;
- c) di approvare gli importi unitari delle tariffe TARI riportati negli allegati B) e C), acclusi a far parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborati in collaborazione con il Gestore del Servizio, Alia Servizi ambientali spa, dando atto che per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 838, della Legge 27/12/2019, n. 160, il Canone Patrimoniale di concessione degli spazi e

aree pubbliche destinati a mercati anche attrezzati, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, assorbe il prelievo sui rifiuti disciplinato dal presente articolo;

Dato atto, altresì, che le determinazioni di cui al precedente capoverso sono idonee a garantire un'entrata corrispondente all'ammontare del PEF 2021, pari all'importo di € 3.795.110,00.=;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Considerato che il prodursi degli effetti della presente deliberazione sono subordinati all'intervenuta esecutività del presente atto - ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n, 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune;

Atteso che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - il predetto periodo dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) previsto dall'alt 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente alto, al fine di consentire il conseguente dispiegamento delle attività preordinate all'effettivo introito del gettito tributario, con particolare riferimento al tempestivo invio degli avvisi di pagamento afferenti al saldo del tributo;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile dell'Area Centrale Unica di Committenza, Contratti e Tributi dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino;
- in ordine alla regolarità contabile del presente atto, da parte del responsabile del "Settore 2

Visto l'esito della votazione, che ha dato il seguente risultato:

Con 17 Consiglieri presenti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari (Secchi, Baldi, Gemelli, Sottani Giuliano, Raveggi), nessun astenuto;

A maggioranza

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa 2021 nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 riportati nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, confermando i valori approvati per l'anno 2020.
- 3) Di approvare, inoltre, la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021 tra utenze domestiche e non domestiche: Utenze domestiche: 59,00 % Utenze non domestiche: 41,00%, confermando i valori approvati per l'anno 2020.
- 4) Di approvare, infine, gli importi unitari delle tariffe riportati negli allegati B) e C), acclusi a far parte integrante e sostanziale del presente atto.

5) Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Gestore del Servizio, nonché al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere al fine di consentire il conseguente dispiegamento delle attività preordinate all'effettivo introito del gettito tributario, con particolare riferimento al tempestivo invio degli avvisi di pagamento afferenti al saldo del tributo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con 17 Consiglieri presenti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari (Secchi, Baldi, Gemelli, Sottani Giuliano, Raveggi), nessun astenuto;

A maggioranza

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

UNIONE - Unione del Chianti Fiorentino - Servizio Tributi

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021. APPROVAZIONE TARIFFÉ

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Lì, 23.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Roberto BASTIANONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Lì, 23.06.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Paola TADDEI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 87 del 28/06/2021

Approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefano Romiti

Alessandra Capaccioli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Allegato A

UTENZE DOMESTICHE – anno 2021

NUMERO COMPONENTI	Coefficiente Ka	Coefficiente Kb	
1 componente	0,86	1	
2 componenti	0,94	1,8	
3 componenti	1,02	2,3	
4 componenti	1,10	3	
5 componenti	1,17	3,6	
6 componenti	1,23	4,1	

UTENZE NON DOMESTICHE - anno 2021

N.	CATEGORIE DI ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale di produzione	Kd Coefficiente di produzione Kg/mq/ anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,61	5,65
2	Cinematografi e teatri	0,46	4,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	4,8
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,81	7,45
5	Stabilimenti balneari	0,67	-6,18
6	Esposizioni, autosaloni	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	1,59	14,67
8	Alberghi senza ristorante	1,19	10,98
9	Case di cura e riposo	1,47	13,55
10	Ospedali	1,7	15,67
11	Uffici, agenzie	1,47	13,55
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,22	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,9
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,12	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,99	9,1
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,26	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,2
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,88	8,1
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,55	33,23
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,33	34,8
24	Bar, caffè, pasticceria	5,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	2,34	21,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,34	21,5
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,9
28	Ipermercati di generi misti	1,98	18,2
29	Banchi di mercato genere alimentari	6	50
30	Discoteca, night club	1,83	16,83



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

Allegato B)

UTENZE DOMESTICHE – anno 2021

Numero Componenti	Tariffa parte Fissa (Euro/mq)	Tariffa parte Variabile (Euro)	
	1,16	86,42	
2	1,26	155,55	
3	1,37	198,76	
4	1,48	259,25	
5	1,57	311,10	
6 ed oltre	1,65	354,31	

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI



Città Metropolitana di Firenze

Allegato C)

UTENZE NON DOMESTICHE - anno 2021

N.	CATEGORIE DI ATTIVITA'	Tariffa parte Fissa (Euro /mq)	Tariffa parte Variabile (Euro /mq.)	Tot. Tariffa (Euro/mq.)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,56	2,81	5,37
2	Cinematografi e teatri	1,93	2,11	4,04
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,18	2,38	4,56
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,40	3,70	7,10
5	Stabilimenti balneari	2,81	3,07	5,88
6	Esposizioni, autosaloni	2,35	2,54	4,89
7	Alberghi con ristorante	6,68	7,29	13,97
8	Alberghi senza ristorante	5,00	5,45	10,45
9	Case di cura e riposo	6,17	6,73	12,90
10	Ospedali	7,14	7,78	14,92
11	Uffici, agenzie	6,17	6,73	12,90
12	Banche, istituti di credito, studi professionali	3,61	3,92	7,53
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	5,12	5,59	10,71
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6,05	6,56	12,61
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,61	3,92	7,53
16	Banchi di mercato beni durevoli	6,68	7,27	13,95
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	4,70	5,13	9,83
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,16	4,52	8,68
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5,29	5,75	11,04
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,74	4,07	7,81
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	3,70	4,02	7,72
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	19,11	16,50	35,61
23	Mense, birrerie, amburgherie	18,19	17,28	35,47
24	Bar, caffè, pasticceria	22,89	11,20	34,09
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	9,83	10,70	20,53
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	9,83	10,68	20,51
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	17,77	19,32	37,09
	Ipermercati di generi misti	8,32	9,04	17,36
29	Banchi di mercato genere alimentari	25,20	24,83	50,03
30	Discoteca, night club	7,69	8,36	16,05